REGOLAMENTO RELATIVO ALLE DENOMINAZIONI LEGALI DI ALCUNI PRODOTTI DA FORNO

Art. 4

Commercializzazione in Italia dei prodotti fabbricati in altri Paesi membri della CEE

I prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri della CEE denominati crackers, fette biscottate e crostini, possono essere liberamente commercializzati in Italia, anche se non conformi alle caratteristiche indicate nel presente regolamento.

Versione in vigore dal 24 agosto 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n. 283
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-283-1993/art-4-commercializzazione-in-italia-dei-prodotti-fabbricati-in-altri-paesi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it